ALLA C.A. DEL DR. SERGIO NAZZARO

Avv. STEFANO NITOGLIA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
00198 ROMA - Via Panama, 74
Tel. 06/855.51.02 - Fax 06/855.51.35

COPIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

L'Avv. Stefano Nitoglia, C.F. NTGSFN53H06H501K, con studio in Roma Via Panama, 74, che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 170 c.p.c. chiede di ricevere tutte le comunicazioni del presente processo al fax n. 06.855.51.35 o all'indirizzo di posta elettronica studio.nitoglia@yahoo.it, procuratore, difensore e domiciliatario, giusta delega in calce al presente atto, dell'On.le **Mario Landolfi**, [redacted] nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente [redacted]

PREMESSO CHE

1. a partire dal 25 maggio 2006 e fino al 27 gennaio 2009 sono apparsi, con teutonica cadenza, su riviste settimanali e siti internet, una serie di articoli (cinque, per la precisione), di seguito specificati, a firma del sig. Sergio Nazzaro (C.F. NZZSRG73S13Z133T), nato a [redacted] e residente in [redacted] che costituiscono una vera e propria **campagna mediatica di diffamazione nei confronti dell'On.le Landolfi**;

2. nel primo, in ordine cronologico, di questi articoli, apparso sul numero 26.05/01.06.2006 della rivista "Left" (doc. 1) con il significativo titolo "**Gli amici di Mario**", tra l'altro si legge: "Il gip parla di **denaro sporco, immondizia e camorra. I guai degli uomini chiave dell'ex ministro Landolfi** (...). **Si fa sempre più imbarazzante**, come già evidenziato da Left, **la posizione dell'ex ministro Mario Landolfi** (...) **per la scelta degli uomini chiave nella gestione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Dirigenti attualmente indagati per gravi reati di associazione camorristica. Immondizia, camorra e scalate a società calcistiche per riciclare denaro sporco**. (...) Raffaele Chianese, capo

PAG. 1 — 16

della segreteria politica dell'ex ministro delle Telecomunicazioni, è stato iscritto nel registro degli indagati (...). L'accusa è di associazione a delinquere ai danni della comunità europea. (...) E qui spunta un altro indagato interessante: Cosimo Chianese (...) zio di Raffaele e segretario particolare di Mario Landolfi. (...) Così mentre in pubblico, in tv e in radio Mario Landolfi vuole rilanciare il Sud, il lavoro per i giovani, combattere la camorra, **i suoi più stretti collaboratori delinquono e affamano il Sud**".

In un altro articolo, apparso il 18.01.2008, sempre su "Left", questa volta sul suo sito "on-line" (doc. 2), sotto l'altrettanto significativo titolo: "**In manette gli amici di Landolfi**", con sottotitolo: "**Il clan di persone legate a Mario Landolfi è finito in carcere. L'accusa per tutti è quella di aver truffato lo Stato. Con la copertura dell'attuale presidente della commissione di Vigilanza Rai**. In esclusiva le intercettazioni che li incastrano", tra l'altro si legge: "E alla fine **hanno arrestato tutti gli amici di Mario**. (...) Cosimo Chianese, ex segretario di Mario Landolfi, e Raffaele Chianese, vice sindaco di Mondragone e capo segreteria, finiscono in manette per truffa. (...) Intanto la **Dda di Napoli indaga sulla gestione dei rifiuti e i fratelli Orsi chiamano in causa, ancora una volta, Raffaele Chianese e l'onorevole Mario Landolfi**, attuale presidente della commissione di Vigilanza Rai ed ex ministro per le Poste e Telecomunicazioni nel secondo governo Berlusconi. (...) **Su tutto veglia il buon Mario Landolfi**, che manda in crisi amministrativa il comune di Mondragone per un anno, dopo l'avviso di garanzia a Raffaele Chianese, per reinserirlo come assessore (...). **Ugo Conte, a sua volta indagato con Mario Landolfi per "concorso esterno in associazione camorristica, estorsione e corruzione di pubblico ufficiale, aggravate dalla finalità camorristica, e truffa ai danni dello Stato**". (...)

Eppure pochi sanno che Mario Landolfi, nel suo passato, è stato anche nel mirino dei clan. (...) **Altri tempi, quelli in cui Landolfi non era simpatico ai clan. Si opponeva. Poi tutto è cambiato**, come a confermare che **il potere al Sud deve essere sempre inquinato. Sostenere oggi che non si sapeva è assurdo. Come affermare di non sapere cosa facessero parenti e collaboratori**".

Il Nazzaro, poi, non contento, decide di scrivere, lui che, come confessa nella medesima lettera, è "un elettore di sinistra" e non un membro di AN, una "**Lettera aperta all'Onorevole Gianfranco Fini**", leader del partito di Landolfi (con l'evidente fine di discreditarlo presso il massimo esponente dell'allora "Alleanza Nazionale" e del partito intero e, come più avanti vedremo, ci è riuscito), pubblicata in data 15.04.2008 sul sito "on-line" VivaCampaniaViva" (doc. 3). "Mondragone credo che lo conosce On. Fini – scrive Nazzaro - perché è il paese natio di **Mario Landolfi, suo coordinatore campano, nonché ex ministro delle Poste e Telecomunicazioni, nonché attuale presidente della commissione vigilanza RAI, nonché indagato per "concorso esterno in associazione camorristica, estorsione e corruzione di pubblico ufficiale, aggravate dalla finalità camorristica, e truffa ai danni dello Stato", nonché attuale candidato nella lista Campania 2 per il PDL** (...). **Lo sapeva On. Fini che tutti i collaboratori di Mario Landolfi sono agli arresti?** (...) Devo pensare che Landolfi in quanto controllore, abbia perfettamente controllato? (...) **cosa farà On. Fini? Sembra probabile una vostra vittoria e per Landolfi un incarico istituzionale. E saremo punto a capo**".

Come si diceva poco sopra, l'opera diffamatrice di Nazzaro presso Fini ha avuto successo in quanto **l'On.le Landolfi ha perduto tutte le cariche istituzionali nonché gli incarichi di rilevanza nazionale nell'ambito del partito**. La calunnia

è un venticello … si canta in una celebre aria operistica, con tutto quel che segue, ed è purtroppo vero.

Il 19.09.2008, sul sito "on-line" "sergionazzaro.com" (doc. 4), trattando della **strage camorristica** cosiddetta di "San Gennaro", accaduta in quelli che Nazzaro definisce i "**territori di Landolfi**", Nazzaro scrive: "**Già. E di chi sono politicamente questi territori? Il tandem Landolfi Cosentino ha regnato e regna da molti anni. Oltre tutte le indagini giudiziarie che li vede coinvolti, gira lo stomaco** sentirli parlare di ripresa, di futuro del Sud, **quando nei loro territori non si arriva a vedere il pomeriggio dalla mattina**".

Infine, il 27.01.2009, sul sito "on-line" "By sergionazzaro.com", parlando della trasmissione di Gad Lerner in cui è stato ospite Landolfi, in un articolo intitolato "L'infedele: ovvero della vergogna" (doc. 5), Nazzaro scrive: "**Moltissimi ricordano che Landolfi è indagato** (…). **Quando nello studio si pronuncia la parola imputato, camorra, rifiuti, Landolfi si siede scomodo, sa che può arrivargli una dura contestazione** (…) La trasmissione continua serenamente, e nessuno, ma proprio nessuno ricorda che **tutti i collaboratori di Landolfi sono stati arrestati** (…) Landolfi, che oggi attualmente in tempi di crisi **guadagna migliaia di euro come parlamentare anche se è indagato**. (…) Ma se Landolfi è indagato per assunzioni e spartizioni nell'ambito del CE4, cioè **è stato parte di quello sfacelo che ha sommerso di monnezza tutti**. **Nessuno gli chiede del signor Giuseppe Valente, arrestato, nominato da Landolfi quale presidente del consorzio CE4? E di Michele Orsi che lo ha tirato in ballo? Michele Orsi è stato ammazzato**, già. Mi preme aggiungere quanto segue: **mi auguro che Landolfi sia innocente di quanto gli imputa la Direzione Distrettuale Antimafia. Me lo auguro. Perché altrimenti è atroce il tradimento delle**

istituzioni da parte di un uomo che dovrebbe rappresentare le istituzioni, ed è stato anche Ministro. (...) **Ancora più indegno è lo sdoganamento di Landolfi in TV. Dopo essere scomparso anche dalle strade del suo paese, dopo che hanno arrestato i suoi collaboratori, dopo che finalmente era uscito di scena, ecco che la tv DI Lerner lo riporta in auge**".

3. in occasione di altri attacchi mediatici che, evidentemente fanno parte di una più vasta campagna di denigrazione e diffamazione, per le quali l'istante ha già agito in giudizio a tutela dei suoi diritti, il Landolfi, con un comunicato ripreso dall'Agenzia Ansa Regionale, lancio del 23.11.2007 ore 17,29 (doc. 6), smentiva analoghe, del tutto infondate e diffamatorie accuse, preannunciando azioni legali a tutela della sua immagine. Si legge in detto comunicato: "In un impegno ultraventennale prima come consigliere comunale di Mondragone e poi come deputato – sottolinea il presidente della vigilanza Rai - la linea che ha sempre ispirato la mia condotta è quella di assoluta onestà, della massima trasparenza e del contrasto alla camorra e qualsiasi forma di criminalità. (...) Non ho mai intascato tangenti, né ho mai percepito denaro che non fosse quello degli emolumenti parlamentari. Non mi sono mai occupato di appalti o di gestione di enti, consorzi, Comuni e società. Non ho mai avuto né coltivato, direttamente o indirettamente, rapporti di affari o collusivi di qualsiasi genere con le persone indicate in un articolo pubblicato oggi sull'Espresso";

RITENUTO CHE

Il **carattere diffamatorio** degli articoli in questione emerge da due distinti ed evidenti profili: da un lato, dal **contenuto menzognero di specifiche affermazioni riportate nel testo**, dall'altro, **dall'aggressione alla reputazione dell'On.le Landolfi nel suo insieme**, **compiuta attraverso una serie di accostamenti e**

manipolazioni di dati per la maggior parte falsi.

Per ciò che concerne il primo profilo, le **gravi menzogne** contenute negli articoli contestati sono: **che Mario Landolfi sia indagato per "concorso esterno in associazione camorristica, estorsione e corruzione di pubblico ufficiale, aggravate dalla finalità camorristica, e truffa ai danni dello Stato**" (articolo 18.01.2008, doc. 2, cit; "Lettera aperta all'On.le Fini", doc. 3, cit.).

In realtà, le **ipotesi** di reato, e si sottolinea la parola ipotesi, contestate al Landolfi, per le quali egli è ancora "sub iudice" (fase udienza preliminare) e, quindi, presumibilmente innocente, si riferiscono a fattispecie di concorso in reati relativi alla pubblica amministrazione nell'ambito della qualità di pubblico ufficiale rivestita dal Conte, sindaco di Mondragone (art. 319 c.p. e 640 c.p.); e da dette ipotesi non traspare, e non può trasparire, alcuna forma di organicità o "internità" con la supposta associazione camorristica, ancorché sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. Non vi è neppure nessuna imputazione di estorsione, come in modo diffamatorio affermato dal Nazzaro, la quale imputazione, sì, è tipica dell'associazione camorristica.

Insomma, si tratta di una **rappresentazione falsa e tendenziosa della realtà**, che **ingigantisce** le due sole ipotesi di reato contestate al Landolfi (319 c.p. e 640 c.p.) attribuendo allo stesso una **organicità al fenomeno camorristico**, che gli inquirenti neppure suppongono.

Altra **falsità** è l'affermazione che Raffaele Chianese e Cosimo Chianese, zio di Raffaele, entrambi, come afferma il Nazzaro, "finiti in manette per truffa", sarebbero stati, rispettivamente, il primo, capo della segreteria e, il secondo, segretario particolare del Landolfi (cfr. articolo 26.05/01.06.2006, doc. 1, cit.; art. 18.01.2008, doc. 2, cit.). Raffaele Chianese, in realtà, non è mai stato capo della

segreteria di Landolfi né Cosimo Chianese segretario particolare del predetto, come falsamente scritto dal convenuto, poiché capo della segreteria era il Dott. Fabrizio Penna, mentre il segretario particolare era l'Avv. Luca di Fazio.

Falso è pure che "**tutti** gli amici di Mario" e "**tutti** i collaboratori di Landolfi **sono agli arresti**" (cfr. art. 18.06.2008, doc. 2; "Lettera aperta all'On.le Gianfranco Fini", doc. 3; articolo 27.10.2009, doc. 5, cit.).

Il **carattere diffamatorio** degli articoli emerge, inoltre, dalla **lettura complessiva del testo**, **artatamente costruito per creare nel lettore una rappresentazione falsa e distorta della personalità dell'istante**. Tutto l'articolo è costruito attraverso una serie di **sapienti manipolazioni e accostamenti di informazioni false**, che insinuano nel lettore la falsa idea che Mario Landolfi sia un **losco e sospetto personaggio**, **contiguo alle associazioni camorristiche e coinvolto nei loro sporchi affari**; che lo stesso sia in un certo senso **addirittura coinvolto nell'assassinio dell'imprenditore Michele Orsi, ucciso clan camorristico dei casalesi nel giugno 2008** (cfr. doc. 5: "Nessuno gli chiede (a Landolfi, ndr) del signor Giuseppe Valente (...) È di Michele Orsi che lo ha tirato in ballo? Michele Orsi è stato ammazzato, già".

È il **complesso dell'informazione** contenuta nei testi a costituire una **gravissima lesione della reputazione** di cui ciascuno gode nella comunità e nel contesto dei rapporti personali e professionali, sotto il profilo sia morale sia sociale.

Né si potrebbe ritenere in alcun modo sussistente, nel caso che ci occupa, l'esimente del diritto di cronaca, così come configurata da costante giurisprudenza di legittimità e di merito, a partire dalla fondamentale sentenza della Corte di Cassazione n. 5259 del 18.10.1984. Il conflitto tra il diritto all'onore e alla reputazione e il diritto di manifestare il proprio pensiero è infatti risolto

sottoponendo l'esercizio del diritto di cronaca a **tre rigorosi limiti** che lo rendono legittimo: 1. L'**utilità sociale** dell'informazione; 2. La **verità** (**oggettiva** o anche soltanto **putativa** purché frutto di un diligente lavoro di ricerca); 3. La **forma civile nell'esposizione dei fatti** (Cfr. Cass., 25.05.2000, n. 6877; Cass., 24.01.2000, n. 747; Cass., 4.07.1997, n. 6041; Cass., 7.02.1996, n. 982).

Il testo degli articoli in questione non può ritenersi giustificato dall'esercizio del diritto di cronaca in quanto non rispetta, sotto alcun profilo, i limiti così delineati dalla giurisprudenza. Come si è già dimostrato "supra", esso è assolutamente **carente sotto il profilo della verità oggettiva della notizia**, che impone una "**rigorosa corrispondenza tra i fatti accaduti ed i fatti narrati**" (Cass. Pen., Sez. V, 5.04.2000; Cass. Pen., Sez. V, 29.01.1997; Cass. Pen., Sez. I, 12.01.1995; Cass. Pen., 15.01.1987). Il requisito della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l'obbligo per il giornalista: di **esaminare**, **controllare** e **verificare** i fatti oggetto della narrazione in termini di **adeguata serietà professionale** (Cass. Pen., Sez. V, 02.06.1998; Cass. Pen., Sez. V, 25.09.1997; Trib. Roma 17.4.1987, in "Dir. inf.", 1987, 989; Trib. Roma 18.7.1991, in "Dir. inf.", 1992, 83); di "attivarsi al fine di **attingere da più fonti**, anche tra loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie" e porre "ogni più **oculata diligenza** ed **accortezza** nella scelta delle fonti informative" ed effettuare "ogni più **attento vaglio sulla loro attendibilità**" (Cass. Pen., Sez. V, 05.04.2000; Cass. 26.1.1998, in "Riv pen.", 1998, 955; Cass., 02.07.1997, n. 5947; Cass. 5.05.1995, n. 4871; Trib. Milano, 18.9.1989, in "Dir. inf.", 1990, 144); di "**fornire la prova della cura posta negli accertamenti** diretti ad eliminare ogni dubbio od incertezza in ordine alla verità" (Cass. Pen., Sez. V, 31.03.1999; Cass. 2.4.1987, in "Giur. it.", 1988, II, 434. Cass. Sez. un. 30.6.1984, in "Dir. inf.",

1985, 173).

In poche parole, occorre che **l'uso delle fonti** sia **legittimo** e frutto di un **rigoroso controllo**, cosa che, nel caso di specie, non è stata compiuta, rivelando così la chiara volontà di offendere la reputazione dell'istante attraverso la diffusione di informazioni per la maggior parte false e, comunque, strumentalizzate a fini diffamatori. Ove infatti il Nazzaro -- che, tra l'altro, si sottolinea, è anche concittadino del Landolfi - avesse fatto ricorso ai suddetti criteri di rigoroso esame, controllo e verifica delle informazioni avrebbe certamente accertato la falsità di quanto invece con tanta sicumera riportato. In particolare, avrebbe potuto, tra l'altro, accertare: che il Landolfi **non è indagato per concorso esterno in associazione camorristica né, tanto meno, per estorsione**; che **Raffaele Chianese non è mai stato capo della segreteria del Landolfi, né Cosimo, suo segretario particolare** .

L'articolista, inoltre, avrebbe potuto accertare che nel 1989 e nel 1990, il Landolfi, allora consigliere comunale del Msi-Dn nel Comune di Mondragone, fu l'unico in Consiglio Comunale a fare riferimento ai clan come mandanti della "gambizzazione" dell'On.le Camillo Federico e della scomparsa del vicesindaco Antonio Nugnes. La circostanza che la figlia di quest'ultimo, Daniela, sia da tempo un'apprezzata dirigente di Alleanza Nazionale è anche frutto dell'impegno dell'esponente in quella stagione. Nel 2003, all'indomani dello smantellamento del clan La Torre, il partito dell'esponente, Alleanza Nazionale, tramite la sua sezione locale, fu l'unico ad affiggere un pubblico manifesto che inneggiava alle forze dell'ordine ed alla magistratura. Quel manifesto recava in calce anche la firma del Landolfi. All'indomani di un attentato mafioso ad un'impresa che lavorava per conto del Comune di Mondragone, avvenuto, per quanto è dato ricordare, nel

periodo fine maggio inizio giugno 2005, l'esponente sollecitò la convocazione di una seduta straordinaria aperta del Consiglio Comunale per discutere della questione, alla quale lo stesso esponente partecipò il 10 giugno 2005 in veste di ministro delle Comunicazioni. Tale seduta registrò, tra le altre, la presenza del senatore dei Ds Diana, all'epoca segretario della Commissione parlamentare antimafia. Sempre in quel periodo, il ministro Landolfi, insieme al Sindaco Conte, riferì al Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Mondragone, Rubertà, di voci che segnalavano la ripresa di attività estorsive ai danni di alcuni stabilimenti balneari della città.

Tutti questi fatti, che accertano l'assoluta trasparenza ed onestà dell'esponente e la sua continua lotta alle locali cosche camorristiche, risultano dall'attività politica e parlamentare svolta dal Landolfi (cfr. docc. da 7 a 18), ed anche dalle cronache dei mass-media locali, e sarebbe bastato un semplice controllo, nell'epoca di internet reso ancora più facile, per accertarsi di essi ed evitare le gravissime diffamazioni "de quibus".

Occorre però sottolineare il mero scrupolo tuzioristico che induce l'esponente a negare, nel caso di specie, la sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca; gli articoli contestati, infatti, non hanno semplicemente superato i limiti delineati dalla giurisprudenza per il corretto esercizio del diritto di cronaca ma sono privi, in radice, degli stessi presupposti per l'applicabilità di tale esimente, non essendosi trattato di una semplice trascuratezza nella verifica e nel controllo delle informazioni in possesso del giornalista ma della **chiara volontà di aggredire la reputazione dell'On.le Landolfi e di discreditarlo**, in particolare, **nei confronti dell'On.le Gianfranco Fini** e ciò **senza alcuna ragione giustificatrice** (si ricorda, tra l'altro, che il Nazzaro era del tutto estraneo al partito di Fini e Landolfi ed, anzi,

per sua stessa ammissione, appartenente all'area politica di sinistra), causandogli un grave danno sia morale che economico.

L'esposizione dei fatti evidenzia anche il mancato rispetto del limite della "continenza", che impone una correttezza non solo formale ma anche sostanziale dell'esposizione, in funzione del risultato finale della comunicazione (Cass., 23.07.2003, n. 11455). Costante giurisprudenza di legittimità sottolinea, infatti, in proposito, che oggetto d'indagine debba essere, oltre al contenuto dell'articolo, anche l'intero contesto espressivo in cui questo è inserito; si è di recente affermato che per valutare la sussistenza del requisito della continenza non possa prescindersi dai seguenti elementi: accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale; tono complessivo della notizia e titolazione (Cass., 13.02.2002, n. 2066).

In particolare, è dalla lettura complessiva dei citati articoli a firma di Sergio Nazzaro che emerge, da un lato, la **totale mancanza di obiettività, serenità** e **leale chiarezza** dell'informazione offerta e, dall'altro, il ricorso **a subdoli e ipocriti espedienti per trasmettere al lettore un messaggio avente caratteri e finalità di denigrazione dell'istante**. Con una narrazione solo in apparenza obiettiva si offende infatti la reputazione di Mario Landolfi attraverso una serie di **accostamenti** e **manipolazioni** artatamente finalizzati a formare un'idea falsa e del tutto infondata circa la personalità dell'attore e le sue frequentazioni.

La giurisprudenza ammette che il giudice civile possa accertare incidentalmente la sussistenza degli estremi del reato di diffamazione al fine di liquidare il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'onore (Cass., 22.07.1996, n.

6527; Cass., 10.11.1997, n. 11038).

La valutazione del danno subito dall'attore, sfuggendo ad una precisa stima analitica, "resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito che deve tener conto di tutti gli elementi peculiari della fattispecie, tra i quali, con l'entità dell'offesa arrecata, l'età, il sesso e il grado di sensibilità dell'avente diritto, nonché, per i fatti lesivi dell'onore e della reputazione della persona, le condizioni sociali del danneggiato, in rapporto anche alla sua collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale, alle quali è proporzionale la sofferenza provocata dal discredito che dai fatti diffamatori deriva" (Cass. 1.03.1993, n. 2491; Trib. Venezia, 5.06.2002; Trib. Milano, 22.11.2001).

Va inoltre rilevato come i comportamenti diffamatori a mezzo stampa configurino un "trattamento dei dati personali" ai sensi del Dlgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Tale legge introduce una particolare ipotesi di risarcimento danni, stabilendo, all'art. 15, che "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile".

In forza del richiamo operato a detto ultimo articolo, la diffusione di notizie mediante pubblicazione è equiparata all'esercizio di un'attività pericolosa, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del danneggiante, che dovrà superare la presunzione di colpa in suo sfavore stabilita dalla legge, mentre il danneggiato deve solo provare l'esistenza del danno che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, una volta riconosciuti gli estremi della diffamazione viene considerato "in re ipsa" (Trib. Roma, 14.7.1989, cit.).

Competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Roma, sia

perché il primo articolo è stato divulgato dalla rivista "Left", che si pubblica a Roma, sia perché nel caso di diffamazione compiuta attraverso internet, come nel caso degli altri articoli, è competente per territorio il giudice del luogo in cui ha il proprio domicilio il danneggiato, essendo questo il luogo in cui si verifica il maggior danno derivante dall'evento (cfr. Cass. Civ. sez. III, (Ord.), 08.05.2002, n. 6591, in "Danno e Resp.", 2002, 8-9, 817, nota di Buffa, Cassano; "Giur. It.", 2003, 1595 nota di Tavella; "Giust. Civ., 2002, I, nota di Giacalone; la questione è stata da ultimo definitivamente risolta nel senso di cui sopra dall'ordinanza n. 21661/2009 delle sezioni unite della Suprema Corte nella causa R.T.I. - Rete Televisive Italiane S.p.A. c. D.P.C.); ed essendo il domicilio di una persona il "luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (art. 43, 1° comma cod. civ.) è chiaro che domicilio del Landolfi, che è parlamentare, è Roma, dove ha sede il Parlamento e dove il Landolfi svolge la maggior parte della sua attività politica.

L'attore ha interesse ad agire in giudizio onde far accertare e dichiarare il carattere diffamatorio e gravemente lesivo della sua reputazione degli articoli "de quibus" e la condanna del redattore Sergio Nazzaro, al risarcimento dei danni.

Tanto premesso in fatto e considerato in diritto, l'istante in proprio e n.q., come in atti domiciliato, rappresentato e difeso

CITA

il sig. **Sergio Nazzaro** [redacted], a comparire avanti il Tribunale Ordinario di Roma, nella sua nota sede di V.le Giulio Cesare 54/b, sezione e giudice designandi ex art. 168 bis c.p.c., all'udienza del **18 giugno 2010**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. e con

l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento della presente domanda:

a) accertare e dichiarare il carattere diffamatorio e gravemente lesivo della reputazione dell'On.le Mario Landolfi degli articoli a firma di Sergio Nazzaro di cui in premessa;

b) per l'effetto, condannare il medesimo Sergio Nazzaro al risarcimento di tutti i gravi danni subiti e subendi dall'On.le Mario Landolfi in misura non inferiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) e comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

c) ordinare, infine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, la pubblicazione per estratto della emananda sentenza di condanna sul settimanale "L'Espresso", sul "Corriere della Sera", sul "Mattino" di Napoli o su altro quotidiano e/o periodico di rilievo nazionale, con lo stesso rilievo della notizia incriminata, a caratteri doppi del normale ed a cura e spese del suddetto Sergio Nazzaro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di patrocinio.

In via istruttoria si depositano, in copia, i seguenti documenti:

1. copia dell'articolo apparso sul numero 26.05/01.06.2006 della rivista "Left" con il titolo "Gli amici di Mario"; 2. copia dell'articolo, apparso il 18.01.2008 sul sito "on-line" della rivista "Left" con il titolo: "In manette gli amici di Landolfi"; 3. copia dell'articolo"Lettera aperta all.On.le Gianfranco Fini", pubblicato in data 15.04.2008 sul sito "on-line" VivaCampaniaViva"; 4. copia dell'articolo pubblicato il 19.09.2008 sul sito "on-line" "sergionazzaro.com" con il titolo "La

strage di San Gennaro"; 5. copia dell'articolo apparso il 27.01.2009, sul sito "on-line" "By sergionazzaro.com", con il titolo "L'infedele: ovvero della vergogna"; 6. copia del lancio dell'Agenzia Ansa Regionale del 23.11.2007 ore 17,29 dal titolo: "Rifiuti: Landolfi, tutelerò mia immagine da notizie false."; 7. Interrogazione parlamentare a risposta scritta On.le Landolfi 03.07.2000; 8. Interrogazione parlamentare a risposta scritta On.le Landolfi 13.07.1994; 9. Interpellanza parlamentare On.le Landolfi 12.05.1996; 10. Interpellanza parlamentare on.le Landolfi 09.06.1998; 11. Interpellanza parlamentare On.le Landolfi 20.03.1998; 12. Proposta di legge On.le Landolfi n. 1893 presentata il 12.11.2008; 13. Proposta di legge firmatario On.le Landolfi n. 728 presentata 5.05.2008; 14. Proposta di legge firmatario On.le Landolfi n. 2053 presentata 29.11.2001; 15. Proposta di legge firmatario On.le Landolfi n. 4259 presentata 21.10.1997; 16. Proposta di legge firmatario On.le Landolfi n. 450 presentata 09.05.1996; 17. Verbale di seduta consiliare del Consiglio Comunale di Mondragone del 10.06.2005; 18. Volantino "Lo Stato sta vincendo la sua battaglia contro la camorra nella nostra città" a firma di Landolfi.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e chiedere ammissione di mezzi di prova, pur senza voler invertirne l'onere, nei termini di rito. Salvis Juribus.

Ai fini dell'applicazione del Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente causa è di € 25.000,00.

Roma, 9 febbraio 2010

Avv. Stefano Nitoglia

Mandato

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, l'Avv. Stefano Nitoglia, al quale conferisco ogni facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in causa. Eleggo domicilio in Roma Via Panama n. 74 presso lo stesso Avv. Stefano Nitoglia. Ai sensi del D.lgs. 196/03, dichiaro di essere stata informata del trattamento cui possono essere

destinati i miei dati personali ai soli fini dell'espletamento dell'incarico, per comunicazioni obbligatorie ai competenti Uffici Giudiziari e/o Fiscali, e di prestarvi consenso.

On.le Mario Landolfi

Vera la firma
Avv. Stefano Nitoglia

Io sottoscritto Avv. Stefano Nitoglia, con studio in Roma, Via Panama n. 74, munito della procura speciale rilasciata dall'On.le Mario Landolfi, nonché dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 1571 del 5 ottobre 2006, ho eseguito la notificazione del su esteso atto mediante spedizione della copia in piego raccomandato con avviso di ricevimento per mezzo dell'Ufficio Postale di Roma 39 a:

sig. Sergio Nazzaro residente in [redacted]

Roma, li 18/02/2010

Avv. Stefano Nitoglia

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 1571 del 5 X 2006

Avv. STEFANO NITOGLIA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
00198 ROMA - Via Panama, 74
Tel. 06/855.51.02 - Fax 06/855.51.35

N. 15 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, devesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Posteitaliane

Posteraccomandata
AR € 6,05

5288 - 00198 ROMA SUCC. 39 55/2 (RM) 18.02.20 9.17.24

Racc. N. AG 76398067031-3

POSTE ITALIANE S.p.A. 23-2.10.09

A. NIAZZARO SERGIO